

DECRETO DEL SINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

n.29/3829/2015/ServizioIAF

OGGETTO: Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica – Comune di Usseaux – V[^] Variante parziale al P.R.G.C. - pronunciamento di compatibilità.

IL SINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Premesso che per il Comune di Usseaux:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 77-05273 del 20/05/1986 e successivamente modificato con la Variante Strutturale, approvata con Deliberazione G.R. n. 07-26604 del 08/02/1999;
- ⇒ ha approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 22/03/2003, n. 5 del 14/01/2005, n. 22 del 06/04/2007 e n. 33 del 04/11/2010 quattro Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 38 del 28/11/2014, il progetto preliminare della V[^] Variante parziale al P.R.G.C. vigente, ai sensi del 5° comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. come modificata dalla L.R. n. 3/2013, che ha trasmesso alla Città Metropolitana, in data 27/01/2015 (pervenuto il 27/01/2015), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge;
(pratica n. VP-02/2015);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 336 abitanti nel 1971, 255 abitanti nel 1981, 231 abitanti nel 1991, 202 abitanti nel 2001 e 185 abitanti nel 2011, dati che evidenziano un trend demografico in sostanziale diminuzione;
- ⇒ superficie territoriale pari a 3.797 ettari di montagna, di cui 35 ettari con pendenze inferiori al 5%, 475 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 3.286 ettari con pendenze superiori al 25%; per quanto attiene l'agricoltura e foreste si evidenziano 1.204 ettari coperti da boschi (circa il **31%** della superficie comunale);
- ⇒ è compreso nell'Ambito 18 di approfondimento sovracomunale "Val Chisone", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione

urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);

- ⇒ insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal P.T.C.2 (art. 22) e non è individuato dal PTC2 tra i comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale;
- ⇒ sistema produttivo: non è compreso negli ambiti produttivi come definiti dal PTC2;
- ⇒ fa parte del *Patto Territoriale del Pinerolese* (insieme ad altri 52 Comuni, a 3 Comunità Montane, alla Provincia di Torino e a numerosi enti, consorzi ed associazioni);
- ⇒ infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dalla ex S.S. n. 23 (ora di competenza regionale nel tratto Torino colle del Sestriere), dalle S.S.P. n. 171, n. 172 e 173;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dalle seguenti acque pubbliche: Torrente Chisone, Rio Assietta, Rio Laux, Rio Comba Targe, Rio d'Usseaux e Rio Foussemagno;
 - in base ai dati sul dissesto idrogeologico condivisi tra gli Enti coinvolti con la D.G.R. del 18/02/2008 n. 39-8244 vengono evidenziati n. 3 frane puntuali, 1.562 ettari interessati da frane areali, 73 ettari interessati da conoidi, 94 ettari da dissesti areali e 0,5 km di dissesti lineari;
 - il "*Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po, evidenzia nel territorio 64 ettari di aree RME (Rischio Idrogeologico molto elevato), 25 km di valanghe lineari, 1.610 ettari di valanghe areali e 1.246 ettari di zone pericolose;
- ⇒ tutela ambientale:
 - Aree Protette Regionali Istituite:
 - Parco Naturale della Val Troncea "*Area Boscata tra località Pourrieres e la Bergeria del Meys (Destra Orografica)*";
 - Parco Naturale del Gran Bosco di Salbertrand;
 - Parco Naturale Orsiera Rocciavrè;
 - entro le quali insistono i Biotopi Comunitari – Direttiva 92/43 CEE "Habitat":
 - BC 10067 "*Area boscata tra località Pourrieres e la Bergeria del Meys (Destra Orografica)*";
 - BC 10005 "*Gran Bosco di Salbertrand*";
 - Bc 10006 "*Orsiera Rocciavrè*";
 - Biotopo Comunitario - Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10023 "*Monte Albergian*" (non inserito in Area Protetta Regionale);
- ⇒ è classificato sismico in **zona 3S**, in base all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28/04/2006 e la D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011 e D.G.R n. 7-3340 del 03/02/2012;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 38 del 28/11/2014 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato a:

- ri-posizionare l'area del parcheggio funzionale al cimitero comunale, modificandone la perimetrazione e mantenendone invariata la superficie complessiva dell'ambito a Servizi;
- ridurre la fascia di rispetto cimiteriale nella porzione sud-est "...che tende a far coincidere i limiti di vincolo con i percorsi e le variazioni di pendenza." (cfr. Relazione);
- regolamentare gli interventi ammessi o previsti nelle aree agricole, ed in particolare la costruzione di strutture agricole nell'area adiacente la fascia di rispetto cimiteriale, di cui all'art. 28 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C.;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano del 30/10/2014 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1, del 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri Metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 12/10/2014, come da Verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale del 13/10/2014;

visto l'art. 1, comma 8, della legge n. 56/2014, che prevede che *"il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni stabilite dallo statuto"*;

visto l'art. 1, comma 16, della legge n. 56/2014, che prevede che alla data del 1° gennaio 2015:

- *"il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie, di cui ai commi da 44 a 46"* della citata legge n. 56/2014;
- *ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia"*;
- *le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano"* ;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

visto la L.R. n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati....."*;

dato atto che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione C.C. n. 38 del 28/11/2014 di adozione della Variante:
 - *" ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;*
 - *contiene un prospetto numerico che evidenzia ".....la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ..."*;
- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'Organo Tecnico Comunale con determinazione n. 363 del 19/11/2014 ha dichiarato la non assoggettabilità alla V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) della Variante in oggetto, previo consultazione dei Soggetti con Competenze Ambientali che hanno espresso le loro osservazioni sulla base degli Atti costituenti la Verifica di assoggettabilità alla V.A.S.;

visto il parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Provincia di Torino (dal 01/01/2015 Città Metropolitana) prot. n. 166353/2014/LB8 del 21/10/2014;

preso atto che sul Piano Regolatore Cimiteriale e sulla proposta di ridurre la fascia cimiteriale il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASLTO3 con nota prot. n. 0066588 del 23/06/2014 ha espresso parere favorevole;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana), né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana) "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante parziale, così come precisati dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificata dalla L.R. 25/03/2013 n. 13;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 13/03/2015;

visto il parere istruttorio del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica in data 09/02/2015;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;

visto l'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014 n. 56;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 267/2000;

DECRETA

- 1. che**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, in merito al progetto preliminare della V[^] Variante parziale al P.R.G.C. del Comune di Usseaux, adottato con deliberazione C.C. n. 38 del 28/11/2014, non presenta incompatibilità con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
- 2. che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
- 3. di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Usseaux per i successivi provvedimenti di sua competenza;

4. che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 19/02/2015

Il Sindaco della Città Metropolitana
(on. Piero Fassino)
F.to in originale